



Al personale docente

Al personale ATA

Al sito web

Alla sezione di Amministrazione trasparente

Oggetto: direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

EMANA

la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. disposizioni comuni;
4. durante i cambi di turno tra i docenti;
5. durante l'intervallo/ricreazione;
6. durante il servizio di refezione scolastica;
7. durante gli spostamenti e le attività di laboratorio;
8. durante le ore di Educazione Fisica/Scienze Motorie Sportive;
9. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle attività;
10. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.
11. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni
12. Appendice

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell'art. 2047 C.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 18/09/2024 - I.1 - U

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

- Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**
- Ogni docente deve rigorosamente rispettare il proprio orario scolastico; il cambio dei docenti deve avvenire sempre con la maggiore celerità possibile. Il rispetto dell'orario di servizio costituisce per tutto il personale docente un obbligo inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità dell'Amministrazione, determina anche disagio per gli studenti.
- Le assenze dal servizio, per legittimo impedimento, devono essere comunicate in segreteria telefonicamente, fra l'h 7.30 e l'h 8.00, del giorno in cui esse si verificano, anche nel caso di eventuali prosecuzioni di tali assenze, al fine di predisporre gli opportuni aggiustamenti dell'orario delle lezioni. Tutti i congedi, anche di un giorno, debbono essere richiesti per iscritto e adeguatamente giustificati.
- I docenti devono tenere aggiornato il registro di classe.
- I docenti devono comunicare agli alunni e, tramite loro alle famiglie, l'esito delle verifiche.
- Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo nelle aule, in tutti i locali dell'istituto e nelle aree cortilive; chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge.
- Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione e di assistenza a mensa in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento delle attività che non possono essere interrotte da attività personali.
- Il telefono della scuola va utilizzato solo per motivi di servizio.
- Gli esperti esterni che hanno una funzione di affiancamento del docente svolgono la loro attività in classe e non possono in nessun caso condurre la classe senza l'insegnante.
- **Durante l'esercizio delle attività didattiche**, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- **Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi** e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).
- Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
- I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.
- Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che deve essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe.
- Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.
- I docenti consentono agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici non più di un alunno alla volta. È fatto espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

- I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- Durante le operazioni di ingresso, i collaboratori scolastici, vigilano sull'entrata degli alunni e il passaggio nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).
- Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Si ricorda che i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi.

- I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, allo stesso tempo, avviso al Dirigente scolastico o al responsabile di plesso che provvederà ad informare gli uffici di segreteria.
- I docenti **hanno l'obbligo di essere presenti in aula 5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe.

3. Disposizioni comuni

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate o nei cortili per non ostruire ingresso e uscita a scuola.

Ove non espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico, l'ingresso e/o la sosta delle autovetture nei cortili della scuola è vietato.

Gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria. Se la famiglia non provvederà ad avvisare gli operatori scolastici, trascorso un congruo periodo di attesa, il personale scolastico avviserà le forze dell'ordine che provvederanno a riaccompagnare il minore a casa.

4. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

- Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.
- Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, **i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.**

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

Per la scuola secondaria che ha adottato un funzionamento sul modello aula di disciplina, nel cambio d'aula gli studenti non andranno accompagnati, ma lasciano l'aula in autonomia. L'insegnante che ha il cambio della classe

dovrà posizionarsi nella zona antistante la propria aula, sorvegliando tutti gli alunni (quelli che lasciano l'aula e quelli che si trovano in corridoio, cfr. art.16 Regolamento d'Istituto) e accogliendo la classe dell'ora successiva.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe o aula nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario.

I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe. Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

Per la scuola secondaria la gestione dell'intervallo all'interno dei locali scolastici prevede aule chiuse e insegnanti in sorveglianza al di fuori della propria aula disciplinare in modo da controllare la zona. Gli alunni saranno liberi di muoversi sul piano in cui si trovano al suono della campana. È vietato passare da un piano all'altro.

6. Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

- Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Gli insegnanti accompagneranno ordinatamente, nei locali appositi, gli alunni che usufruiscono di tale servizio e vigileranno affinché gli alunni si comportino correttamente.
- Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.
- I collaboratori scolastici svolgono un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti.
- L'organizzazione spaziale dei tavoli durante l'attività di mensa deve essere tale da permettere un intervento repentino nei confronti del gruppo su cui è stata affidata la vigilanza

7. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio/aule didattiche dedicate.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti, riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

- I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.
- In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo di strumenti nei singoli laboratori, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione.
- Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente.

8. Vigilanza durante le ore di Educazione Fisica/Scienze Motorie e Sportive

- Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, tutti insieme ordinatamente, l'aula.
- Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali.
- Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli.
- Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.
- In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno.

- Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato.

10. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità.

11. Vigilanza in caso di temporanea assenza del docente

È vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la sezione/classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno).

- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

Si ricorda che **le eventuali inadempienze devono essere tempestivamente comunicate dai Fiduciari di Plesso a questa Dirigenza o al Dsga, in particolar modo assenze o ritardi non comunicati dagli interessati alla segreteria della scuola**, poiché compromettono la funzionalità dell'Amministrazione, causano disagio per gli utenti del servizio scolastico, riducono la produttività, prefigurano la responsabilità di omessa vigilanza nei confronti di minori, determinano un comportamento valutabile anche sotto il profilo disciplinare (specialmente quando diventi abitudinario).

APPENDICE

Malesseri/infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad avvisare i familiari e, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (**n° tel. 118**).

In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc.;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune.

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente e darne comunicazione al Dirigente.

Divieto di accesso alle aule e di distribuzione del materiale.

È vietato a chiunque (genitori compresi) di entrare a scuola durante lo svolgimento della lezione. Potranno accedere nei locali scolastici soltanto persone munite di specifica autorizzazione concessa dall'Istituto

Comprensivo. È vietata la distribuzione interna di materiali, di qualsiasi genere, agli alunni (dépliant pubblicitari, avvisi ecc.) se non preventivamente autorizzate dal Ds

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Maria Migale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 3, d.lgs. 39/93

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 18/09/2024 - I.1 - U